



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE
Ambiente e Trasporti

Registro Generale n. 905 del 02-07-2013

Registro Settore n. 329 del 02-07-2013

COPIA DI DETERMINAZIONE



Oggetto: Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 - Impresa **AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO** di Fagioli Dante & C. S.n.c. - Modifica dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti - Impianto situato in C.da Ete, 11/A - Fermo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con nota datata 25/10/2012, pervenuta il 30/10/2012 ed assunta al prot. n. 39826 in pari data, l'impresa **AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO** di Fagioli Dante & C. S.n.c. ha trasmesso la domanda di modifica-integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto situato in C.da Ete, 11/A - Fermo;
- con successiva nota pervenuta il 14/11/2012 ed assunta al prot. n. 41886 del 15/11/2012, l'impresa ha trasmesso n. 1 supporto (CD) contenente l'istanza, tutta la documentazione e tutti gli elaborati progettuali in formato digitale;
- in riscontro a specifica richiesta avanzata da questo Settore con nota prot. n. 42335 del 16/11/2012, con nota datata e pervenuta il 26/11/2012, assunta al prot. n. 43626 del 27/11/2012, l'impresa, ai fini del completamento della documentazione di rito e dell'avvio del procedimento di cui trattasi, ha trasmesso ulteriori documenti integrativi;
- da tale data si avviava il procedimento per la valutazione della modifica richiesta che si articola, in sintesi, come di seguito indicato:
 - integrazione dei codici CER da gestire;
 - ulteriori operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi;
 - nuove operazioni di recupero di rifiuti pericolosi;
 - nuove operazioni di smaltimento (stoccaggio) di rifiuti non pericolosi;
 - modifica di alcune prescrizioni contenute nelle autorizzazioni vigenti.
- dall'esame degli elaborati e dei pareri ambientali e legali allegati all'istanza, la modifica presentata sia da considerare, per ciò che concerne la disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, come non sostanziale;

- le modifiche richieste da apportare all'autorizzazione vigente, in termini di nuove operazioni di recupero, di nuove operazioni di smaltimento e di nuove tipologie di rifiuti da gestire presso l'impianto, sono da annoverare come sostanziali e rientranti nella casistica di cui all'art. 208, comma 19, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

o sosp
si ret
dell'au
più re

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dall'impresa con nota pervenuta il 4/3/2013 assunta al prot. n. 8680 in pari data;

VISTA, infine, l'ulteriore documentazione integrativa (con chiarimenti e precisazioni) trasmessa dall'impresa con nota pervenuta il 3/5/2013 assunta al prot. n. 16488 in pari data, di seguito elencata:

- *Relazione tecnica - Revisione 1 - Maggio 2013;*
- *Comunicazione integrazione - Evizione 2 - Aprile 2013;*
- *Tabella riepilogativa "A" - integrazione revisione 1 maggio 2013;*
- *Elaborato n. 30 - "Tavola 6 - Funzionamento impianto" - Aprile 2013.*



RICHIAMATE le seguenti autorizzazioni provinciali:

- determinazione dirigenziale di questo Settore n. 127/GEN - 17/SET del 24/2/2010 con la quale è stato autorizzato l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi, con accorpamento delle attività esistenti di pari oggetto;
- la determinazione dirigenziale di questo Settore n. 160/GEN - 20/SET del 4/3/2010 con la quale state autorizzate alcune modifiche (rettifiche) della determinazione sopra richiamata;
- determinazione dirigenziale di questo Settore n. 306/GEN - 13/SET del 15/3/2011 con cui si è modificata l'autorizzazione all'esercizio;
- determinazione dirigenziale di questo Settore n. 577/GEN - 28/SET del 9/5/2011 con cui si è modificata l'autorizzazione all'esercizio;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 recante *"Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"* ed in particolare il comma 2, dell'art. 3, che recita: *"... restano di competenza delle Province le funzioni di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio di attività relative ad impianti di recupero e smaltimento rifiuti..."*;

TENUTO CONTO che il punto 3.3.3.4 del Piano regionale per la gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio Regionale delle Marche con deliberazione amministrativa n. 284 del 15 dicembre 1999 stabilisce che *"al fine di garantire che l'attività di recupero dei rifiuti corrisponda agli obiettivi posti dalle disposizioni vigenti e dal piano, si pone un livello minimo di efficienza degli impianti di recupero di materia pari ad almeno il 40% dei materiali in ingresso"*;

TENUTO CONTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012), sono state approvate le nuove modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie;

PRESO ATTO che la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riunitasi presso la Provincia di Fermo nella seduta conclusiva del 6/6/2013 ha espresso **parere definitivo favorevole**, con prescrizioni, all'autorizzazione della modifica dell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti presso l'impianto in argomento;

VISTA l'attestazione del versamento, effettuato in data 22/11/2012, relativo al pagamento degli oneri istruttori;

di
so
08,
13
i)
di

CONSIDERATO che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

DETERMINA

1. Di **modificare**, dalla data di emissione del presente atto, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la determinazione dirigenziale citata in premessa (e successive modificazioni ed integrazioni), intestata all'impresa **AUTOTRASPORTI FAGIOLI VINCENZO di Fagioli Dante & C. S.n.c.** con sede legale in Contrada Ete, 11 - Fermo ed **impianto situato in C.da Ete, 11/A - Fermo** [legale rappresentante: *Dante Fagioli nato a Porto San Giorgio il 5/7/1963 e residente nel comune di Fermo in Contrada Ete, 11*] nei termini che seguono:

- a) sono autorizzate nuove operazioni di recupero (R12 e R13) di rifiuti pericolosi di cui alla tabella seguente:

CER	Descrizione
050103*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi
050109*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
080121*	residui di vernici o di sverniciatori
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
100120*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
100122*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
130306*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160107*	filtri dell'olio
160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
160601*	batterie al piombo
160602*	batterie al nichel-cadmio
160603*	batterie contenenti mercurio
160708*	rifiuti contenenti olio

160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
160802*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione (3) pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
170409*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
190204*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso
190208*	rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
190209*	rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
190211*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
191211*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)

- b) i rifiuti pericolosi di cui alla suddetta tabella devono essere messi in riserva esclusivamente nell'area ad essi riservata interna allo stabilimento e indicata con i numeri "1B" e "4" nell'elaborato 30 "Tavola 6 - Funzionamento impianto" - datato aprile 2013;
- c) la quantità massima contemporaneamente stoccabile dei rifiuti pericolosi di cui alla suddetta tabella non può essere complessivamente superiore a 100 (cento) tonnellate;
- d) sono autorizzate ulteriori tipologie di rifiuti non pericolosi i cui CER vengono indicati nel prospetto seguente:

CER	descrizione
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
060314	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 060311 e 060313
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
100809	altre scorie
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
160103	pneumatici fuori uso
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)
160605	altre batterie ed accumulatori
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
190203	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
190210	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
191201	carta e cartone
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
200302	rifiuti dei mercati
200303	residui della pulizia stradale
200307	rifiuti ingombranti

- e) sono autorizzate nuove operazioni di recupero (R12) e di smaltimento (D13) - (D14) - (D15) per rifiuti non pericolosi come indicato nella tabella riepilogativa riportata in

allegato "2-ter" al presente atto che modifica e sostituisce integralmente quella riportata nell'allegato 2-bis della citata determinazione n. 577/GEN - 28/SET del 9/5/2011;

- f) le fasi di stoccaggio, lavorazione e trattamento di tutti i rifiuti in ingresso all'impianto devono essere effettuate esclusivamente all'interno del capannone esistente;
- g) per quanto concerne lo stoccaggio delle batterie esauste, occorre tenere presenti, fra l'altro, le disposizioni contenute dal d.lgs. n. 20 novembre 2008, n. 188 e dal D.M. 24 gennaio 2011, n. 20;
- h) per quanto concerne la determinazione della quantità massima stoccabile, complessivamente possono essere stoccati rifiuti per tonnellate 385, di cui al massimo 285 tonnellate di rifiuti non pericolosi e massimo 100 tonnellate di rifiuti pericolosi, depositati rispettivamente nelle aree assegnate come da suddivisione riportata negli elaborati cartografici allegati alla nota datata 2/5/2013, pervenuta il 3/5/2013;
- i) la potenzialità massima complessiva di trattamento (R3 e R4) è pari a 20.000 tonnellate all'anno;
- j) in materia di stoccaggio di rifiuti pericolosi (ex tossico e nocivi) occorre far riferimento anche alla delibera del Comitato interministeriale 27/7/1984 (liquidi in serbatoi) ed al D.M. 5/2/1998;
- k) non possono essere stoccati nel medesimo bacino rifiuti liquidi incompatibili tra loro;
- l) la produzione di rifiuti con CER 191211 e 191212 può derivare esclusivamente da operazioni di recupero R3 e R4 o dalle operazioni di pulizia occasionali o di riconfezionamenti (per esempio, a causa di contenitori rotti e sostituiti) effettuati direttamente dall'impresa in oggetto nell'ambito delle proprie attività di gestione rifiuti;
- m) l'impresa è tenuta a predisporre una scheda di lavorazione contenente le caratteristiche del prodotto in uscita e la destinazione dello stesso per tutti i rifiuti che perdono tale qualifica ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- n) l'operazione D13 comprenderà solo l'attività di raggruppamento e non potranno essere effettuate altre attività e/o lavorazioni sui rifiuti accettati presso l'impianto con tale destinazione;
- o) l'operazione D14 comprenderà solo e soltanto l'eventuale ricondizionamento di contenitori ammalorati e/o non conformi al momento del conferimento al solo fine della salvaguardia dell'ambiente e della salute dei lavoratori e della sicurezza durante il successivo trasporto;
- p) l'operazione R12 dovrà essere eseguita come da normativa vigente e specificatamente, come da definizione, essa potrà essere utilizzata sia per accettare rifiuti provenienti da impianti autorizzati, che per effettuare il ricondizionamento dei rifiuti accettati con tale destinazione nonché per le cause più svariate essi debbono esser sottoposti a ricondizionamento a causa della non rispondenza dei contenitori alla normativa di sicurezza e sul trasporto, oltre che per effettuare il raggruppamento di tipologie omogenee al fine dell'ottenimento di un carico utile al trasporto;
- q) l'operazione R12 effettuata sui rifiuti pericolosi potrà essere effettuata solo e soltanto per l'eventuale ricondizionamento di rifiuti conferiti in contenitori ammalorati e per il raggruppamento di tipologie simili/identiche al fine del raggiungimento di carichi utili e che, pertanto, non potranno essere effettuate operazioni di trattamento sui rifiuti accettati in impianto con destinazione R12.
- r) i rifiuti contraddistinti da un codice specchio, ai fini della loro ammissibilità nell'impianto, devono previamente essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione allo scopo di stabilirne la composizione;
- s) i rifiuti polverosi o polverulenti, anche se non pericolosi, non verranno sottoposti a nessuna operazione di trattamento, ma resteranno in stoccaggio in attesa di essere inviati allo smaltimento in altri impianti autorizzati; tali rifiuti sottoposti ad operazioni di R12 avverranno senza apertura degli imballaggi;

- t) i rifiuti CER 160304, 160306 e 160509, tutti con voci a specchio, devono essere previamente caratterizzati prima della loro ammissione all'impianto;
- u) i rifiuti costituiti dalle pastiglie per freni, verranno sottoposti a verifica e cernita e verrà separata, mediante ausilio di attrezzature manuali e meccaniche, ove possibile, la parte relativa alla pastiglia vera e propria contenente metalli non ferrosi, e successivamente le parti recuperabili ferrose e non, verranno inviate ad impianti di recupero, mentre le parti non recuperabili, verranno inviate allo smaltimento;
- v) i codici CER relativi ai rifiuti costituiti dai RAEE saranno sottoposti solamente all'operazione di messa in riserva per il successivo invio presso centri di trattamento autorizzati; la messa in riserva (R13) di detti rifiuti avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.M 151/2006 e smi;
- w) i rifiuti CER 160216, con voce a specchio, devono essere previamente caratterizzati prima della loro ammissione all'impianto e debbono provenire, come parti di rifiuti in uscita, soltanto da impianti autorizzati a trattare i RAEE;
- x) i rifiuti CER 020203 e 020299 devono essere detenuti soltanto in contenitori idonei con dispositivi di chiusura adeguati e sicuri;
- y) Il CER 020203 proveniente dalla lavorazione delle uova e costituito principalmente da carbonato di calcio (calcite) può essere sottoposto ad operazioni di recupero (R4) con le modalità di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo articolo, comma 1;
- z) i rifiuti costituiti da fanghi palabili o meno devono essere stoccati in appositi contenitori e non possono essere depositati in cumuli.
2. Di **stabilire** che le specificazioni per ciascun CER con codice finale "99" ammesso all'impianto come indicato nella tabella riepilogativa riportata nell'allegato "2-ter", sono riportate nel prospetto che segue:

CER	Descrizione specifica	Stato
020299	Soluzioni da cloruro di sodio	Liquido
020299	Scarti da impanatura di frittura	Solido
040199	Scarti da cloruro di sodio	Liquido
050799	Materiali filtranti (sferoidi); zeoliti ed affini; setacci molecolari	Solido
070299	Resine a scambio ionico (plastica)	Solido
070299	Cascami di tessuto non tessuto	Solido
070299	Scarti di caprolettame	Fangoso
100299	Cascami di lavorazione ferrosi ed accidiosi	Solido
100899	Cascami di lavorazione non ferrosi	Solido
110299	Scarti di metallo non ferrosi e/o preziosi	Solido
110599	Scarti o cascami di metallo non ferrosi e/o loro leghe	Solido
120199	Rifiuti di pulimentatura	Solido
160799	Rifiuti della pulizia non pericolosi	Solido

3. Di **approvare** gli elaborati di seguito elencati:
- *Elaborato grafico n. 30: "Tavola 6 - Funzionamento impianto" – Datato aprile 2013 (allegato alla nota integrativa pervenuta il 3/5/2013).*
4. Di **disporre** che nella gestione dell'impianto vengano rispettate anche le seguenti ulteriori prescrizioni:
- a) *di vincolare l'esercizio dell'attività autorizzate con il presente atto al rispetto delle modalità, nei limiti e con gli accorgimenti descritti negli elaborati approvati in sede di conferenza, fatte salve le prescrizioni contenute nella presente determinazione, e di*

quelle specificatamente riportate nell'allegato "A" al presente atto e nella tabella riepilogativa riportata in allegato "2-ter" al presente atto;

- b) le materie prime secondarie in uscita dall'impianto nelle aree dedicate devono essere separate dai rifiuti in ingresso, dai rifiuti prodotti dall'attività di trattamento e dai rifiuti sottoposti alla messa in riserva o deposito;
- c) i prodotti in uscita come materie prime secondarie devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore (norme UNI, ecc.);
- d) lo stoccaggio delle materie prime secondarie prodotte deve essere realizzato in modo da non modificare le loro caratteristiche compromettendone il successivo utilizzo;
- e) i rifiuti destinati alla messa in riserva (R13) devono essere separati dai rifiuti destinati ad altre operazioni di recupero, in tutte le fasi di gestione;
- f) nel caso di cessazione dell'attività di recupero autorizzata, tutti i rifiuti e le attrezzature ed eventuali componenti contaminati o meno, dovranno essere rimossi e conferiti ad impianti autorizzati;
- g) la movimentazione dei rifiuti depositati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
- h) il titolare dell'Impresa dovrà adottare tutte le speciali cautele per non arrecare nocumento alla salute del vicinato.

5. Di **stabilire**, altresì, che rimangono inalterate e cogenti tutte le altre disposizioni e prescrizioni contenute nella citata determinazione dirigenziale di questo Settore n. 127/GEN-17/SET del 24/2/2010 e di quelle successive richiamate in premessa, relativamente alle prescrizioni e disposizioni non modificate con il presente atto;

6. Di **disporre**, inoltre, che:

- a) **l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio** è, altresì, **condizionata alla presentazione alla Provincia di Fermo da parte del soggetto autorizzato, entro sessanta giorni dal ricevimento della presente, dell'aggiornamento della garanzia finanziaria** per la copertura delle eventuali spese per la bonifica ed il ripristino, nonché per i danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività di smaltimento e/o recupero svolta;
- b) tale garanzia è determinata, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012), con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie;
- c) la suddetta garanzia deve essere presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della citata deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, **entro sessanta giorni dal ricevimento della presente alla Provincia di Fermo** in triplice copia e deve richiamare, in forma esplicita, gli estremi dell'autorizzazione nonché il rispetto delle caratteristiche generali, modalità e condizioni contenute nell'allegato A) della medesima deliberazione regionale. L'importo della garanzia viene calcolato sulla base delle indicazioni di cui alla tabella 5 dell'allegato B); pari all'importo di **€ 105.000,00 (centocinquemila)** [si applica la somma dei minimi previsti alla nota b) della tabella 1, dell'allegato B)].

7. Di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

LFM

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. ROBERTO FAUSTI

MODA

Con ri

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Il Dirigente del Settore
Dott. ROBERTO FAUSTI



Roberto Fausti

Area 1
Area
Area
Area
Area
Area
Area
recup
Are:
Are:
Are
dall
Are

L'i
o c

Al
A
A
o
I
e

Allegato "A"

MODALITA' OPERATIVE

Con riferimento alla planimetria operativa Elab. 30 "Tavola 6 - Funzionamento impianto"

- Area 1** Area destinata alle operazioni R12 ed R13 di rifiuti non pericolosi
- Area 1A** Area destinata alle operazioni R12 ed R13 di rifiuti non pericolosi
- Area 1B** Area destinata alle operazioni R12 ed R13 di rifiuti pericolosi
- Area 2** Area deposito rifiuti prodotti e destinati ad altre operazioni di recupero
- Area 3** Area scarico, selezione, cernita, lavorazione R3, R4.
- Area 4** Area destinata alle operazioni R12 ed R13 di rifiuti pericolosi
- Area 5** Area deposito scarti/rifiuti, prodotti dalle operazioni di recupero e destinati al recupero R1 o allo smaltimento
- Area 6** Area per eventuale bonifica attrezzature utilizzate per il trasporto
- Area 7** Area settore accettazione/conferimento rifiuti
- Area 8** Area deposito (ex M.P.S) per sostanze, materie prime e prodotti derivanti dalle operazioni di recupero (art.184-ter)
- Area 9** Area destinata alle operazioni D13, D14, D15

L'individuazione delle aree utilizzate per contenere rifiuti, avverrà sempre con segnaletica riportata o con apposite piantane e/o mediante etichette apposte sui contenitori.

Aree 1- 1A

Area destinata alle operazioni R12 ed R13 sui rifiuti non pericolosi

Al coperto, sotto l'opificio viene individuata l'area 1 destinata al deposito dei rifiuti destinati alle operazioni R12 ed R13.

I rifiuti che verranno stoccati in tale area verranno sempre individuati a mezzo di piantane e/o etichettature apposte sui vari contenitori.

Aree 1B - 4

Area destinata alle operazioni R12 ed R13 sui rifiuti pericolosi

L'area (4) dell'opificio precedentemente destinata al deposito delle ex MPS, verrà destinata come l'area (1B) alle nuove operazioni R12 ed R13, dei rifiuti pericolosi, e tale area sarà separata da quelle destinate ai rifiuti non pericolosi con appositi corral in cemento e/o altre pareti divisorie. I contenitori utilizzati saranno esclusivamente contenitori idonei sia allo stoccaggio che avviene in condizioni statiche ma fondamentalmente dovranno essere idonei al trasporto degli stessi che in alcuni casi comporterà anche il rispetto della normativa ADR. Tale area sarà separata dalle altre a mezzo di cordoli realizzati con corral e/o new jersey allo scopo di realizzare un'ulteriore vasca di raccolta all'interno dell'area di stoccaggio, con un volume di un contenimento organizzato nel rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda i rifiuti liquidi. Questo contribuirà a prevenire in maniera ancora maggiore anche eventuali rotture accidentali dei contenitori mobili depositati contemporaneamente all'interno dell'area dell'opificio. Tale ulteriore sistema permetterà anche di ridurre anche l'eventuale rischio residuo, fermo restando che anche senza tale vasca supplementare, sarebbe comunque presente l'attuale sistema di raccolta.

Ulteriori dispositivi di sicurezza che verranno realizzati per il contenimento rifiuti pericolosi

I rifiuti pericolosi depositati nelle aree 1B e 4 verranno ulteriormente delimitati nelle relative aree con appositi corral e/o cordoli ed eventuali sversamenti accidentali verranno contenuti mediante l'utilizzo di due vasche di contenimento riportate in ALLEGATO 30 Tavola 6 REV 1 Aprile 2013,

aventi cadauna una superficie pari 21,615 mq. e un cordolo di altezza pari a 300 mm per un volume totale pari a 12,97 mc.

Nelle singole aree 1B e 4 non verranno mai stoccati, rifiuti liquidi in quantità superiore a 43 mc, che rappresenta il volume massimo di liquidi pericolosi stoccabili in funzione della capacità delle vasche di contenimento. Infatti le BAT prevedono che il bacino di contenimento debba essere pari ad almeno 30% del volume totale e comunque, almeno pari, al 110% della capacità del serbatoio di maggiore capacità. L'impresa non effettua al momento stoccaggio in serbatoi fissi (ma soltanto in contenitori mobili previsti e normati per il trasporto su strada di merci e rifiuti in modalità ADR), che per scelta aziendale saranno al massimo pari ad un volume di 2 mc. Tutti contenitori di rifiuti liquidi saranno comunque immagazzinati in maniera tale che le perdite e gli eventuali sversamenti accidentali saranno comunque contenuti nei bacini di contenimento e comunque i contenitori verranno immagazzinati in maniera che perdite e sversamenti non fuoriescano dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate.

Relativamente allo stoccaggio delle batterie al piombo, si precisa che esse verranno depositate in appositi contenitori con i quali vengono normalmente raccolte presso il produttore e successivamente trasportate e pertanto risultano già all'interno di imballaggi di contenimento a perfetta norma di sicurezza per il trasporto.

Area 2

Area deposito rifiuti prodotti e destinati ad altre operazioni di recupero

L'area (2) è destinata al deposito momentaneo dei rifiuti che sono stati ottenuti da una prima operazione di recupero, ma che necessitano ancora di essere inviati ad altri centri di recupero. A tali rifiuti verrà assegnato il codice specifico a sei cifre derivante dal codice a due cifre del capitolo 19 o il codice specifico del processo produttivo iniziale che lo ha generato, e le varie operazioni che li hanno prodotti verranno riportate su appositi moduli di lavorazione che a loro volta verranno utilizzati per la registrazione sui registri bollati dei rifiuti con le stesse modalità con cui la ditta già opera, allo scopo di evidenziare la tracciabilità.

AREA 3

Aree scarico, selezione, cernita, lavorazione

Le aree individuate dal numero (3) sono aree destinate alle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi e precisamente alle operazioni di scarico, selezione e cernita e lavorazione. In tali aree il rifiuto viene scaricato e sottoposto alle varie operazioni di verifica, controllo, cernita manuale, selezione, vagliatura, eliminazione dei corpi e materiali estranei, ecc. anche mediante l'ausilio di apparecchiature che non possono essere fisse, in quanto data la variabilità del rifiuto, risulta impossibile avere un lay out che possa essere sempre applicato per la stessa tipologia di rifiuto. Pertanto le attrezzature, verranno posizionate in funzione delle necessità dettate dalla tipologia del rifiuto che si sta sottoponendo alle operazioni di recupero, ed alla fine dell'operazione, l'area verrà ripulita prima di essere destinata al recupero di un'altra tipologia di rifiuto e così anche le attrezzature, ove ritenuto necessario.

In tali aree vengono anche effettuate tutte quelle operazioni che in alcuni casi sono indispensabili per poter conferire i rifiuti presso altri centri finali di recupero.

E' necessario infatti che i rifiuti, in qualsiasi forma fisica si presentino, ai fini del recupero, e/o dello smaltimento rispettino gli standard di accettabilità richiesti dai centri finali. Dopo il loro arrivo pertanto presso l'impianto Fagioli, possono quindi essere, se necessario, ricondizionati cioè etichettati, pallettizzati, eventualmente triturati, macinati e/o sezionati, svuotati in cassoni scarrabili, ecc. ad eccezione dei rifiuti polverosi che verranno accettati solo se confezionati in appositi contenitori a norma, che verranno successivamente inviati in altri centri di recupero e/o smaltimento.

Tali operazioni, sulla base dell'attuale autorizzazione in pratica non fanno altro che applicare quanto previsto al punto b) dell'art.4 della Direttiva 2008/98/CE recepita con il D.Lgs 205/2010 al

pun
riu
Le
a)
b)
c)
tri
es
d
e
F
I



punto q) dell'art.183 dove viene introdotta la nuova definizione di "Preparazione per il riutilizzo".

Le operazioni di ricondizionamento effettuate nell'impianto, possono essere così specificate:

- a) Controllo di conformità dei contenitori e dei rifiuti in arrivo
- b) Verifica dei contenitori e del loro contenuto
- c) Separazione dei contenitori dal contenuto a mezzo svuotamento, eventuale successiva triturazione, deferrizzazione, taglio dei contenitori, cernita, asportazione manuale dei corpi estranei, ecc.
- d) Asportazione di corpi estranei (manuale o meccanica)
- e) Sostituzione dei contenitori deteriorati e non a norma con relativo infustamento e/o insaccamento per effettuare le spedizioni in conformità alle norme di sicurezza.
- f) Separazione delle fasi nel caso rifiuti contenenti piccole percentuali di solidi decantati (vedi oli vegetali ed animali) per evitare che i rifiuti vengano inviati ad impianti di recupero non idonei a riceverli e per separare l'eventuale fase non recuperabile.
- g) Individuazione ed uso dei rifiuti e dei materiali recuperabili con la sola selezione e cernita
- h) Eventuale insaccamento dei rifiuti di scarto prodotti dalle operazioni di recupero ad es. in big bag, per conferimenti in discarica controllata
- i) Eventuale pressatura con benna presso caricatrice per riduzione volumetrica di materiali voluminosi.

Area 5

Area deposito scarti/rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero

L'area (5) è e rimarrà destinata al deposito degli scarti/rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero

Area 6

Area per eventuale bonifica attrezzature utilizzate per il trasporto

L'area 6 individuata nella Tav.6 in Allegato 30 continuerà ad essere utilizzata per l'eventuale lavaggio e bonifica delle attrezzature e contenitori non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti ed i liquidi prodotti verranno messi in IBC da 1.000 ÷ 2000 litri e quindi conferiti ad impianti di smaltimento liquidi dopo verifica analitica. Tale area in caso di necessità potrà essere utilizzata anche per il deposito dei rifiuti recuperati e destinati ad altre operazioni di recupero.

Dopo l'eventuale utilizzo per la bonifica delle attrezzature e dei contenitori, l'area viene ripulita ed in caso di necessità potrà essere destinata alle operazioni di deposito dei rifiuti recuperati e destinati ad altre operazioni di recupero come l'Area 2. Viene ribadito che tale area non verrà comunque destinata ad operazioni di trattamento dei rifiuti.

Area 7

Area settore conferimento/accettazione rifiuti

L'area 7, al coperto è destinata al settore del conferimento e verrà utilizzata per le stesse operazioni effettuate in precedenza

I mezzi utilizzati per il conferimento dei rifiuti, una volta arrivati all'esterno del recinto aziendale debbono annunciarsi e successivamente vengono fatti accedere all'interno del perimetro aziendale, dove restano in sosta all'esterno dell'opificio in attesa di un primo controllo visivo e documentale prima di essere sottoposti alle operazioni di controllo del peso, e successivamente vengono fatti accedere presso l'area 7.

In questa area i rifiuti, dopo il prelievo di un'eventuale campione significativo per un secondo e più accurato accertamento visivo teso ad accertare la conformità del rifiuto relativamente alle caratteristiche sia merceologiche che chimico-fisiche riportate nelle analisi fornite dal produttore dopo il controllo dei formulari in ingresso, in caso di accettazione, vengono scaricati, controllati, e depositati nel rispetto delle loro caratteristiche compatibili a mezzo di carrello elevatore e/o a mezzo apposite attrezzature viene sganciato il cassone, nelle aree di destinazione. Sempre in quest'area

vengono immediatamente verificati eventuali contenitori deteriorati in modo da provvedere subito ad un primo ricondizionamento per la loro gestione in condizioni di sicurezza in caso di necessità.

Area 8

Area deposito (ex M.P.S) sostanze, materie prime, prodotti, derivanti dalle operazioni di recupero come da art.184-ter.

L'area (8) dell'opificio verrà utilizzata per il deposito solo delle (ex M.P.S) sostanze, materie prime, prodotti, conformi alle varie normative, UNI, CECA, UNIPLAST, e/o alle specifiche normative di settore, derivanti dalle operazioni di recupero come da art.184-ter ed ottenute dalle operazioni di recupero, e solo dopo che sono uscite dal ciclo dei rifiuti. Esse verranno stoccate in contenitori a norma ed al riparo delle intemperie a mezzo contenitori chiusi e/o coperti a mezzo teloni impermeabili.

In tale area non esiste la possibilità di contaminazione con i rifiuti.

Su tale area si sta valutando la possibilità di impiantare una copertura con pannelli fotovoltaici allo scopo di ottenere il duplice vantaggio di avere una copertura e nello stesso tempo effettuare una mitigazione ambientale.

Area 9

Area deposito rifiuti non pericolosi destinati alle operazioni D13, D14, D15.

Relativamente alle operazioni di smaltimento di D13 e D14 e D15, si precisa che tali operazioni avverranno come descritte nella definizione normativa e specificatamente:

L'Operazione D13 comprenderà solo l'attività di raggruppamento e non verranno effettuate altre attività e/o lavorazioni sui rifiuti accettati presso l'impianto con tale destinazione.

L'operazione D14 comprenderà solo e soltanto l'eventuale ricondizionamento di contenitori ammolorati e/o non conformi al momento del conferimento al solo fine della salvaguardia dell'ambiente e della salute dei lavoratori.

L'operazione D15 verrà allo stesso modo utilizzata solo e soltanto al fine di gestire i rifiuti derivanti dalla raccolta come previsto dalla normativa vigente e con le modalità previste dalle leggi vigenti e non verrà utilizzata assolutamente per effettuare operazioni di trattamento.

E pertanto dalle operazioni D13 e D14 e D15, verranno effettuate al fine di perseguire intenzionalmente la preparazione di carichi utili per lo smaltimento finale.

Sulla base di tali considerazioni nel più breve tempo possibile si gestiranno pertanto i rifiuti accettati in D13 e D14 D15 utilizzando la metodica operativa volta ad effettuare soltanto il deposito del materiale in attesa, come detto, del raggiungimento di un carico utile, al fine del conferimento presso altri impianti autorizzati.



TABELLA RIEPILOGATIVA

OPERAZIONI DI RECUPERO

CODICI CER E TIPOLOGIE AGGREGATE	OPERAZIONE DI RECUPERO	AREE INDICATE NELL'ELAB. 30 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	PERCENTUALE MINIMA DI RECUPERO DAL TRATTAMENTO	MATERIE E PRODOTTI IN USCITA	DESTINAZIONI DI RECUPERO DEI PRODOTTI E DEI RIFIUTI	QUANTITA' MAX STOCCABILE (ton.)	POTENZIALITA' MAX DI TRATTAMENTO
CARTA E CARTONE [150101][150105][150106] [200101]	R3	3	40-70%	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL QUALI MATERIE Come da specifiche UNI-EN 643	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Come da specifiche normative UNI-EN 643 Operazioni di recupero R1	40 (285)	t/h = 10 t/g = 80 t/a = 20.000
	R12 - R13	1-1A					
VETRO [170202][200102][150107] [191205][160120]	R12 - R13	1-1A		SCARTI [191212] RIFIUTI TAL QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R5 (R13)	40 (285)	
RIFIUTI DI FERRO, ACCIAIO E GHISA E LORO LEGHE [120102][120101][100210] [160117][150104][170405] [190118][190102][200140] [200140 191202][100299 120199]	R4	3	70%	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL QUALI Materie prime, MPS Confermi alle specifiche CECA, AISI CAEF UNI e/o REACH	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R4 (R13)	100 (285)	t/h = 20 t/g = 120 t/a = 20.000
	R12 - R13	1-1A					
RIFIUTI DI METALLI NON FERROSI E LORO LEGHE [110599][110501][150104] [200140][191203][120103] [120104][170401] [191002][170402] [170403][170404][170406] [170407][100899][120199]	R4	3	70%	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL QUALI MATERIE PRIME MPS Confermi alle specifiche UNI EURO e/o REACH	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R4 (R13)	100 (285)	t/h = 20 t/g = 100 t/a = 20.000
	R12 - R13 I rifiuti in polvere non verranno sottoposti a manipolazioni	1-1A					
METALLI PREZIOSI [200140][120103][120104]	R4	3	Variabile, anche in percentuali inferiori a quelle stabilite	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R4 (R13)	100 (285)	t/h = 20

R12 - R13	1-1A	Stato di inquinamento regionale	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R4 (R13)	30 (285)	t/a = 20.000
RIFIUTI E ROTTAMI DI METALLI PREZIOSI E LORO LEGHE [110299]	1-1A	1-1A	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R4 (R13)	30 (285)	t/a = 20.000
RIFIUTI DI IMBALLAGGI, FUSTI, LATTE, VUOTI LATTINE DI MATERIALI FERROSI E NON FERROSI, E ACCIAIO ANCHE STAGNATO [150104] [200140]	R4	3	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL QUALI MATERIE PRIME	Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R4 (R13)	50 (285)	
CATALIZZATORI ESAUSTI CONTENENTI METALLI DI TRANSIZIONE [160803] [160804]	R4	3	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL QUALI MATERIE PRIME	Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R8-R4 (R13)	50 (285)	
CATALIZZATORI E MARMITTE CATALITICHE ESAUSTI CONTENENTI METALLI PREZIOSI [160801]	R4	3	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL QUALI MATERIE PRIME	Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R8-R4 (R13)	30	t/h = 20 t/g = 80 t/a = 20.000
CATALIZZATORI CONTENENTI O CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE [160802*] [160807*]	R12 - R13	1-1A-1B	RIFIUTI TAL QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R4-R8- (R13)	30 (100)	
COMPONENTI RIMOSSI DA APPARECCHIATURE FUORI USO, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 160215* [160216]	R3 - R4	3	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL QUALI MATERIE PRIME	Impianti operanti come da normativa vigente R4-R8- (R13)	30 (100)	t/h = 20 t/g = 80 t/a = 20.000
ROTTAMI ELETTRICI ED ELETTRONICI [160214] [200136] [200140]	R12 - R13	1-1A	RIFIUTI TAL QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R3-R4 - (R13)	50 (285)	

170401] [170411] [160122] [160118] [160216]	R3 R12 - R13	3 1-1A-1B	40%	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI MATERIE PRIME	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R1 - R3 - (R13)	60 (285)	t/h = 10 t/g = 80 t/a = 20.000
RIFIUTI DI PLASTICA/ IMBALLAGGI [020104] [150102] [170203] [200139] [191204]	R3 R12 - R13	3 1-1A	40%	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI MATERIE PRIME Come da specifiche UNIPLAST-UNI 10667	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R1 - R3 - (R13)	60 (285)	t/h = 10 t/g = 80 t/a = 20.000
SFIDI, SCARTI, RIFIUTI DI MATERIE PLASTICHE ECC. [070213] [120105] [160119] [160216] [160306]	R3 R12 - R13	3 1-1A	40%	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI Materie prime, prodotti, sostanze come da specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e/o REACH	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R1 - R3 - (R13)	100 (285)	t/h = 10 t/g = 80 t/a = 20.000
SCARTI DI LEGNO E SUGHERO [030101] [030105] [150103] [170201] [200138] [191207] [200301] EX TIPOLOGIA 9.1	R12 - R13 I rifiuti in polvere non verranno sottoposti a manipolazione	1-1A		SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R3 - (R13)	30 (285)	
CASCAME E SCARTI DI PRODUZIONE DI MATERIE PLASTICHE [070299] [160306]	R3 R12 R13 I rifiuti in polvere non verranno sottoposti a manipolazione	3 1-1A	50%	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI MPS Miscele compatibili e/o Regolamento REACH	Impianti operanti come da normativa vigente Utilizzatori MPS Operazioni di recupero R1 - R3 (R13)	50 (285)	t/h = 10 t/g = 80 t/a = 20.000
OLI VEGETALI ESAUSTI [020304] [200125]	R12 - R13	1-1A		SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R3-R9 - (R13)	30 (285)	
FANGHI DI DRAGAGGIO [170506]	R12 - R13	1-1A		RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R3-R10 - (R13)	40 (285)	

BATTERIE E PILE NON PERICOLOSE	R11 - R13	1-1A	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI.	Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero	40 (285)
[160604] [160605] [200134]					
FANGHI DA TRATTAMENTO ACQUE DI PROCESSO	R12 - R13	1-1A	RIFIUTI TAL. QUALI.	Impianti operanti come da normativa vigente Operazioni di recupero R5 (R13)	100 (285)
[020305] [070612] [070412] [070312] [070212] [070112] [070512] [060503] [070712] [100121] [190812] [190814]					
160306	R3 (Cernita per tipologia, verifica, controllo e riconfezionamento)	3	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI. Materia prima, prodotti, sostanze, come da normativa vigente e/o regolamento REACH	Impianti operanti come da normativa vigente Commerciali R1-R3- (R13)	40 (285)
RIFIUTI ORGANICI, PRODOTTI FUORI SPECIFICA E PRODOTTI INUTILIZZATI, DA SCARTI DI MAGAZZINO E DA LABORATORI, ECC.	R12-R13	1-1A			t/h = 10 t/g = 80 t/a = 20.000
160509	R3-R4 (Cernita per tipologia, verifica, controllo e riconfezionamento)	3	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI. Materia prima, prodotti, sostanze, come da normativa vigente e/o regolamento REACH	Impianti operanti come da normativa vigente Commerciali R1-R3- R12-R13	t/h = 10 t/g = 80 t/a = 20.000
SOSTANZE CHIMICHE DI SCARTO, PRODOTTI SCADUTI, DA SCARTI DI MAGAZZINO E DA LABORATORI, ECC.	R12-R13	1-1A			
190112-190114					
CENERI E SCORIE DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO	R12-R13	1-1A	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI.	Impianti operanti come da normativa vigente Commerciali R5 - (R13)	40 (100)
160601*, 160602*, 160603*, 200133*	R12-R13	4 1B	SCARTI [191211*] RIFIUTI TAL. QUALI.	Impianti operanti come da normativa vigente	40 (100)
BATTERIE E PILE PERICOLOSE	R12-R13	4 1B	SCARTI [191211*] RIFIUTI TAL. QUALI.	Impianti operanti come da normativa vigente R9 - R3 - (R13)	40 (100)
130205*, 130206*, 130207*, 130208*, 130306*, 160107*, 160708*, 160709*					

RIFIUTI PERICOLOSI 160103*160103*	4	1B	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R3 - R4 - R5 - (R13)	40 (100)	
RIFIUTI PERICOLOSI ORGANICI ED INORGANICI - TRATTATI DI PRODOTTI FUORI SPECIFICA E/O INUTILIZZATI E/O SCARTI DI MAGAZZINO 160304	R4	3	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI Materie prime prodotti, come da normativa vigente e/o come da Regolamento REACH.	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R3 - R4 - R5 - (R13)	40 (285)	U/b = 10 U/g = 80 U/a = 20.000
RIFIUTI INORGANICI NON PERICOLOSI - TRATTATI DI PRODOTTI FUORI SPECIFICA E/O INUTILIZZATI E/O SCARTI DI MAGAZZINO	R12-R13	1 - 1A				
050103*-050109*100104*- 100120*-100122*- RIFIUTI CONTENENTI OLI E METALLI	R12-R13	1B - 4	SCARTI [191211*] RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1-R4- (R13)	40 (100)	
080111*-080121*- RIFIUTI DI PITTURE E VERNICI	R12-R13	1B - 4	SCARTI [191211*] RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R3 - R4 - R5 - (R13)	40 (100)	
100809 SCORIE DA LAVORAZIONE METALLI	R12-R13	1 - 1A	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R4 - R5 - (R13)	40 (285)	
080112 RIFIUTI DA PITTURE, VERNICI, SMALTI, INCHIOSTRI	R12-R13	1 - 1A	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R2 - R3 (R13)	40 (285)	
080317*- RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTI O CONTAMINATI DA TONER	R12-R13	1B - 4	SCARTI [191211*] RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R3 R5 - (R13)	20 (100)	
080318 RIFIUTI NON PERICOLOSI CONTENENTI O CONTAMINATI DA TONER	R12-R13	1 - 1A	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R3 R5 - (R13)	20 (285)	
020203-020299 RIFIUTI DA LAVORAZIONI ALIMENTARI, SCARTI DI	R12-R13	1 - 1A	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R3 (R13)	20 (285)	

2

CATEGORIA CELLULE ABBONDIANTI DI CALCIO	RUBRICA (Cambia, verifica e riconfermamento)	3	40%	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R3 - R5 (R13)	40 (285)	v/h = 10 v/g = 80 v/a = 20.000
RIFIUTI DA LAVORAZIONI DI PELLI E/O TESSILI	R12-R13	1 - 1A - 9		RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R3 - R5 (R13)	40 (285)	
050799-190210 RIFIUTI DALLA LAVORAZIONE E TRATTAMENTO DEL GAS	R12-R13	1 - 1A		RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R3 - R5 (R13)	40 (285)	
060314 SALI DA LAVORAZIONI INORGANICHE	R4	3	40%	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI. Materia prima, prodotti, sostanze, come da normativa vigente e/o da regolamento REACH	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R5 (R13)	40 (285)	v/h = 10 v/g = 80 v/a = 20.000
060405*170409* RIFIUTI CONTENENTI METALLI	R12-R13	1B - 4		RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R4 - R5 (R13)	20 (100)	
150110*-150111*-150202* IMBALLAGGI STRACCI E MATERIALI FILTRANTI	R12-R13	1B - 4		SCARTI [191211*] RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R3 - R4 - (R13)	20 (100)	
150203-190203-160103-191212- 191201-160799-200302-200303- 200307 STRACCI, ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, ECC.	R12-R13	1 - 1A		SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R3 - (R13)	40 (285)	
160113*-190208*160114* RIFIUTI LIQUIDI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE	R12-R13	1B - 4		SCARTI [191211*] RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R3 - (R13)	20 (100)	
160115 LIQUIDI PER FRENI NON PERICOLOSI	R12-R13	1 - 1A		SCARTI [191212] RIFIUTI TAL. QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R3 - (R13)	20 (285)	

160113 PASTIGLIE FRENO	R4 Atterris, varifera, tagli, riparazione e ricomposizione	1 1-1A	RIFIUTI TAL QUALI Materie prime, sostanze, prodotti come da normative sulle di settore e/o REACH	normativa vigente R4 - (R13)	(100)	100 = 100 100 = 80 100 = 20 (100)
160121* 160213* 160215* 200135*	R12-R13	1B-4	SCARTI [19121]* RIFIUTI TAL QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R3 - R4 - (R13)	20 (100)	
APPARECCHIATURE FUORI USO E COMPONENTI PERICOLOSI RIMOSSI	R12-R13	1B-4	SCARTI [19121]* RIFIUTI TAL QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R3 - (R13)	20 (100)	
190204* 190208 190209* 190211* 191211* RIFIUTI COMBUSTIBILI MISCEGLI DI RIFIUTI E RIFIUTI DA TRATTAMENTO	R12-R13	1B-4	SCARTI [19121]* RIFIUTI TAL QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente R1 - R3 - (R13)	20 (100)	

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

CODICI CER E TIPOLOGIE AGGREGATE	OPERAZIONE DI SMALTIMENTO	AREE INDICATE NELL'ELAB. 30 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	PERCENTUALE MINIMA DI RECUPERO DAL TRATTAMENTO	MATERIE E PRODOTTI IN USCITA	DESTINAZIONI DI RECUPERO DEI PRODOTTI E DEI RIFIUTI	QUANTITA' MAX STOCCABILE (ton.)	POTENZIALITA' MAX DI TRATTAMENTO
020303-020299 020304-020305 040199-050110 060314-060503 070112 070213-070299 070312-070412 070512-070612 070712-080112 080318 100210-100299 101112-110299 110501-110599 120101-120102 120103-120104	D13-D14-D15	9	NO	SCARTI [191212] RIFIUTI TAL QUALI	Impianti operanti come da normativa vigente D1-D5-D8-D9-D10- (D13) - (D14) -(D15) -R1-R3-R4-R8	(285)	NO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

150105-150199
150101-150102
150103-150104
150105-150106
150107-150203
160103-160112
160115-160117
160118-160119
160120-160122
160216
160304-160306
160509-160604
160605-160799
160801-160803
160804-170201
170202-170203
170401-170402
170403-170404
170405-170406
170407-190203
190812-190814
191201-191202
191203-191204
191205-191207
191212-

NOTE PRESCRITTIVE:

1. I codici CER riportati nella tabella soprastante, sono comunque soggetti alle limitazioni e/o modifiche e/o riduzioni prescritte nel provvedimento di autorizzazione con il quale viene approvato il presente allegato.
2. La quantità massima stoccabile è riferita alla singola tipologia messa in riserva (R13) o in deposito (D15) quando risultano presenti anche le altre tipologie autorizzate.
3. La quantità massima complessiva contemporaneamente stoccabile (R13 e D15) di rifiuti, sommando tutte le tipologie presenti, non potrà in ogni caso essere superiore a **tonnellate 385,00**, di cui:
 - **tonnellate 100** riservate complessivamente ai rifiuti **pericolosi**;
 - **tonnellate 285** riservate complessivamente ai rifiuti **NON pericolosi**.
4. Una singola tipologia, quando necessario, potrà occupare anche spazi destinati ad altre tipologie, qualora queste non siano presenti presso l'impianto, fermo restando che la quantità massima complessiva di messa in riserva (R13) non potrà, comunque, essere superiore a **tonnellate 385,00** suddivise fra pericolosi e non ($100 + 285$). In ogni caso si dovrà tenere conto delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto stoccato in relazione ai contenitori necessari ed alle modalità di stoccaggio prescritte in funzione della specifica tipologia.
5. Le potenzialità di trattamento che, nella tabella si presentano in assetto variabile, sono in funzione della possibilità di trattare contemporaneamente più tipologie: infatti, tenuto conto degli spazi e dei macchinari a disposizione per effettuare le operazioni di trattamento, la quantità giornaliera di trattamento, espressa in tonnellate, per ciascuna tipologia viene ridotta proporzionalmente se nel corso della giornata di lavoro vengono sottoposte a trattamento anche altre tipologie.

6. In ogni caso, nel corso dell'anno potranno essere sottoposte ad operazioni (R3 e R4) di trattamento massimo 20.000,00 tonnellate di rifiuti sommando tutte le tipologie autorizzate.
7. Relativamente alle tipologie sottoposte ad operazioni di trattamento (R3 e R4), la percentuale di recupero indicata in tabella rappresenta il livello minimo di efficienza dello specifico trattamento.
8. Quando nella colonna "percentuale minima di recupero dal trattamento" è indicato "Variabile", si intende che per i rifiuti di tale raggruppamento è possibile che la percentuale di recupero sia inferiore al minimo previsto dalle disposizioni regionali, proprio per la specificità di detti rifiuti per i quali, comunque, è opportuno procedere a separare le frazioni recuperabili.
9. Gli scarti (rifiuti con codice CER 191212 oppure CER 191211*) derivanti dalle operazioni di trattamento devono essere conferiti ad impianti di smaltimento autorizzati; nei casi i cui detti rifiuti siano prodotti direttamente dall'attività di gestione effettuate presso l'impianto in argomento; essi possono, nel rispetto delle prescrizioni riportate nella parte dispositiva della presente determinazione, essere conferiti anche presso impianti di recupero o smaltimento autorizzati.
10. I rifiuti derivanti dall'attività di trattamento ed ancora suscettibili di ulteriori operazioni di recupero non possono essere conferiti ad impianti dove viene esercitata la sola attività di messa in riserva (R13).
11. I rifiuti sottoposti alla sola attività di messa in riserva (R13) o di deposito (D15) nell'impianto di cui trattasi non possono essere conferiti presso altri impianti autorizzati esclusivamente all'esercizio della sola messa in riserva (R13) o di deposito (D15), ma presso impianti autorizzati anche all'esercizio delle successive operazioni di recupero o di smaltimento (di cui, rispettivamente, all'allegato C ed all'allegato D parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006) specificatamente previste per ciascuna tipologia riportata in tabella. Al riguardo, nella colonna "Destinazione dei rifiuti" l'operazione R13 e fra parentesi proprio a significare che i rifiuti possono essere conferiti ad impianti che esercitano R13 soltanto se nel medesimo impianto vengono esercitate anche altre operazioni autorizzate.
12. Il rifiuto codice CER 060314 in uscita deve avere caratteristiche analoghe a quelle stabilite dalla lettera d), punto I), del Regolamento CE 1907 del 2006 (REACH) e ss.mm.ii. per poter essere considerato un prodotto ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
13. Relativamente ai rifiuti pericolosi accettati presso l'impianto, non verrà effettuata nessuna operazione di trattamento e tali rifiuti verranno soltanto stoccati in attesa di un carico completo, per essere poi inviati in altri impianti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.



W

